

Il nuovo quadro sulla certificazione energetica degli edifici

20 Dicembre 2012

Il D.M. 22 novembre 2012 ha modificato alcuni punti delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” contenute nel D.M. 26 giugno 2009.

Tra le principali novità, si segnalano:

- l'eliminazione della possibilità di autodichiarazione in classe G per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², di scadente qualità energetica;
- l'esclusione dall'obbligo di certificazione energetica in caso di compravendita di ruderi, immobili venduti nello stato di scheletro strutturale e altri immobili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
- l'obbligo per gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione.

In allegato sono riportati il testo aggiornato delle Linee guida e una Nota di approfondimento in cui sono illustrati i principali contenuti.

Si sottolinea che le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perdono la loro efficacia nel momento in cui dovessero entrare in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.

Le Regioni e le Province autonome che invece hanno già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sono comunque tenute ad assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida.

[9303-Allegati.zip](#)[Apri](#)